

Operazioni straordinarie

Scissione mediante scorporo anche totale e anche in società preesistente

di Angelo Busani (*)

Il D.Lgs. n. 88/2025 ha modificato la disciplina della scissione con scorporo ammettendo che l'operazione possa essere compiuta anche a favore di società beneficiaria preesistente e anche mediante assegnazione alla società beneficiaria dell'intero patrimonio della società scissa.

Legislative Decree No. 88 of 2025 has introduced significant amendments to the legal framework governing divisions by demerger, expressly allowing such operations to be carried out in favour of a pre-existing recipient company and to entail the transfer of the entire assets of the spun-off company to the recipient company.

L'effettuazione della scissione mediante scorporo (1) anche a favore di società preesistenti (oltre che a favore di società di nuova costituzione) e anche assegnando l'intero patrimonio della società scorporata (e non solo parte (2) di esso) alla o alle società beneficiarie dell'operazione di scorporo, sono le principali novità (oltre ad altri aspetti "di dettaglio") che il decreto correttivo (3)

sulle operazioni transfrontaliere ha introdotto con riferimento alla scissione "domestica", chiaramente evidenziando, in più punti della sua relazione illustrativa, che le correzioni sono interpretative e non innovative della normativa preesistente (nel cui vigore, quindi, già avrebbero ben potuto praticarsi sia lo scorporo in società preesistente, sia lo scorporo totale).

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) Lo scorporo (che, al pari della scissione, un'operazione meramente riorganizzativa e non traslativa (cfr. in tal senso Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di impresa n. 45-2023/I, *La scissione mediante scorporo*, in *CNN Notizie* del 21 settembre 2023; Assonime, circ. n. 16-2023, *Le operazioni straordinarie transfrontaliere*) differisce dalla scissione "ordinaria" in quanto nella scissione "ordinaria" le quote o le azioni emesse dalla società beneficiaria, a fronte dell'apporto patrimoniale proveniente dalla società scissa, sono attribuite ai soci della società scissa, mentre nello scorporo le quote o le azioni emesse dalla società beneficiaria sono attribuite alla società scorporata (e non ai suoi soci). Analogamente alla scissione ordinaria, anche lo scorporo è impedito alla società in liquidazione che abbia iniziato la distribuzione dell'attivo (art. 2506.1, comma 2, c.c.).

L'operazione di scorporo è variamente abbinabile ad altre operazioni: ad esempio una operazione di scorporo che la società scissa effettui contemporaneamente a una scissione "ordinaria" (cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.G.2, *Ammissibilità di una scissione con scorporo e di una scissione ordinaria o fusione realizzate con un unico progetto*, 1° pubbl. 10/23 - motivato 10/23), una contemporanea operazione (verso un'unica beneficiaria) di scorporo da parte di una società e di scissione ordinaria da parte di altra società (cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.G.2, *Ammissibilità di una scissione con scorporo e di una scissione ordinaria o fusione realizzate con un unico progetto*, 1° pubbl. 10/23 - motivato 10/23), una contemporanea

operazione di scorporo da parte di una società e di scorporo da parte di altra società, entrambe verso un'unica beneficiaria (cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di impresa n. 45-2023/I, *La scissione mediante scorporo*, in *CNN Notizie* del 21 settembre 2023; Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.G.2, *Ammissibilità di una scissione con scorporo e di una scissione ordinaria o fusione realizzate con un unico progetto*, 1° pubbl. 10/23 - motivato 10/23).

(2) È pacifico (cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di impresa n. 45-2023/I, *La scissione mediante scorporo*, in *CNN Notizie* del 21 settembre 2023; Assonime, circ. n. 14-2023, *La scissione mediante scorporo (direttiva UE 2019/2121): prima analisi degli aspetti fiscali*; Assonime, circ. n. 16-2023, *Le operazioni straordinarie transfrontaliere*; Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 209 del 16 novembre 2023, *Scissione mediante scorporo (Art. 2506.1 c.c.)*) che per "parte" si può intendere non solo un ramo d'azienda o un complesso di beni o di rapporti giuridici attivi e passivi, ma anche un singolo asset (pur se di valore contabile negativo, ove la fattispecie concreta lo consenta: Assonime, circ. n. 14-2023, *La scissione mediante scorporo (direttiva UE 2019/2121): prima analisi degli aspetti fiscali*).

(3) Il D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88 (intitolato "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere"), pubblicato nella *G.U.* n. 143 del 23 giugno 2025, in vigore dall'8 luglio 2025.

Scorporo non solo in una *newco*

Anteriormente al D.Lgs. n. 88/2025, l'art. 2506.1 (4), comma 1, c.c., disponeva che la scissione mediante scorporo consisteva nell'assegnazione di una parte del patrimonio della società scorporata "a una o più società di nuova costituzione".

La lettura restrittiva di questa norma (5) era stata però contrastata (6) nel senso di non ritenere la norma stessa impeditiva di operazioni di scorporo a favore di società preesistenti in quanto la limitazione alle società di nuova costituzione era ritenuta non giustificata da qualsiasi plausibile ragione che non fosse il suo mero tenore letterale (il quale, a sua volta, era il frutto di un eccessivo tributo (7) alla normativa UE in tema di operazioni transfrontaliere).

Il legislatore, dunque, ha condiviso tale rilievo di ingiustificatezza, espressamente ora consentendo queste operazioni (che, per il vero, nella prassi professionale, sono sempre state compiute senza alcun rilievo, sia prima che dopo il D.Lgs. n. 19/2023), appunto caratterizzate dall'attribuzione di patrimonio della società scorporata a una società beneficiaria il cui organo amministrativo approvi lo stesso progetto di scissione che viene approvato dalla società scorporanda.

Essendo ora consentito lo scorporo in una società preesistente non ha più ragione di porsi il tema (8) se, in tal caso, la società beneficiaria debba necessariamente emettere quote o azioni a fronte dell'apporto patrimoniale ricevuto dalla società scorporata: è evidente che la risposta deve essere negativa, cosicché l'operazione (ove la fattispecie concreta, in pratica, lo

consenta) può essere legittimamente organizzata senza l'aumento del capitale sociale della società beneficiaria (e pur se vi sia un concambio da determinare, l'operazione potrebbe essere posta in essere anche redistribuendo, nel momento di efficacia dell'atto di scissione, il capitale sociale della società beneficiaria - lasciando invariato il valore nominale - tra i soggetti che erano soci della società stessa ante scorporo e i soggetti che ne diventano soci per effetto dello scorporo).

Scorporo "totale"

Altro punto di discussione anteriormente al D.Lgs. n. 88/2025 era se la società scorporata dovesse necessariamente attribuire solo una "parte del suo patrimonio" (così l'art. 2506.1, comma 1, c.c. ante decreto correttivo), alla società beneficiaria o se potesse assegnarle anche l'intero suo patrimonio.

In tale discussione rilevava anche il fatto che il comma predetto prevedeva l'effettuazione dello scorporo da parte della società scorporata "continuando la sua attività", con ciò apparentemente rafforzando l'idea che oggetto di scorporo non avrebbe potuto essere la totalità del patrimonio della società scorporata (ciò a cui, peraltro, non era difficile ribattere che, a differenza dell'operazione di "scissione totale", nella quale la società scissa si estingue, nell'operazione di "scorporo totale" la società scorporata continua a esistere - in quanto socia della società beneficiaria - seppur con un oggetto sociale modificato rispetto a quello precedente all'operazione di scorporo (a meno che già non fosse un oggetto contemplante l'attività di *holding*).

(4) Introdotto dall'art. 51, comma 3, lett. a), D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, a decorrere dal 22 marzo 2023; e poi lievemente rettificato, a decorrere dal 5 luglio 2024, dall'art. 13, comma 1, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.

(5) L'opinione restrittiva era sostenuta da G. Dibattista, *La scissione mediante scorporo tra norme comunitarie e trasposizione interna*, in questa *Rivista*, 2023, 8-9, 927; G. Guerrieri, *La scissione mediante scorporo*, in *Orizz. dir. comm.*, 2024, 1, 22; F. Magliulo, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, in *Riv. not.*, 2023, 631 ("non è ammissibile uno scorporo in favore di società preesistente"); e, nella dottrina professionale, da Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di impresa n. 45-2023/I, *La scissione mediante scorporo*, in *CNN Notizie* del 21 settembre 2023: "[...] Dal contenuto dell'art. 2506.1 c.c. si evince che [...] non sia ipotizzabile la scissione mediante scorporo a favore di una beneficiaria preesistente [...]"; Assonime, circ. n. 14-2023, *La scissione mediante scorporo (direttiva UE 2019/2121): prima analisi degli aspetti fiscali*: "[...] mentre il conferimento in natura può [...] essere effettuato anche nei confronti di società preesistenti e in cui siano presenti soci terzi, la scissione mediante scorporo ha un ambito di applicazione più limitato perché è ammessa nei soli casi di trasferimento di quote del patrimonio della società scissa in favore di una o più società di nuova costituzione possedute dalla stessa società scissa [...]";

Assonime, circ. n. 16-2023, *Le operazioni straordinarie transfrontaliere*: "Le caratteristiche di questo nuovo istituto possono essere così sintetizzate: [...] c) la beneficiaria (o le beneficiarie) sono di nuova costituzione [...]".

(6) Cfr. M. Borio, *La scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c.)*, in *www.federnotizie.it*, 15 settembre 2023; A. Busani, *La scissione mediante scorporo*, in questa *Rivista*, 2023, 4, 401; E. Mazzeletti, *La scissione mediante scorporo: applicazioni e prospettive*, in *Notariato*, 2024, 6, 696; G. A. Rescio, *La scissione mediante scorporo come operazione transfrontaliera*, in *Corp. gov.*, 2024, 2, 421; R. Santagata, *"Scissione mediante scorporo" e riorganizzazione dell'impresa*, in *Riv. Società*, 2024, 2-3, 269; e, nella dottrina professionale, da Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 209 del 16 novembre 2023, *Scissione mediante scorporo (Art. 2506.1 c.c.)*: "È legittima una scissione mediante scorporo - con assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie, a fronte dell'assegnazione di partecipazioni di queste ultime alla società scissa stessa - anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti".

(7) Cfr. R. Santagata, *"Scissione mediante scorporo" e riorganizzazione dell'impresa*, in *Riv. Società*, 2024, 2-3, 269.

(8) Se lo scorporo avesse potuto effettuarsi solo verso una *newco*, evidentemente si aveva un'emissione di quote o di azioni da parte di quest'ultima.